

Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa



J.A e altri c. Italia

Ricorso n. 21329/18, 30 marzo 2023

La causa in esame ha ad oggetto l'accertamento della violazione degli articoli 3 (**divieto di trattamenti inumani e degradanti**), 5 comma 1, 2 e 4 (**diritto alla libertà e alla sicurezza**) della CEDU e 4 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU (**divieto di espulsione collettiva** degli stranieri) da parte dello Stato italiano in relazione alle condizioni in cui venivano trattenuti quattro cittadini tunisini presso l'**hotspot di Lampedusa**, alla loro **condizione di detenzione *de facto*** e al loro seguente **rimpatrio in Tunisia**.

I fatti alla base della controversia

I ricorrenti lasciavano la costa tunisina il 15 ottobre 2017 a bordo d'imbarcazioni di fortuna. Grazie alle operazioni di salvataggio messe in atto da una nave italiana, raggiungevano l'isola di Lampedusa il 16 ottobre 2017 e venivano immediatamente trasferiti nell'hotspot. Qui i ricorrenti dichiarano di essere stati trattenuti, senza possibilità di allontanarsi né d'interagire con le autorità, per la durata di dieci giorni, in condizioni tali da costituire trattamenti disumani e degradanti.

Il 26 ottobre 2017 i ricorrenti venivano trasferiti, insieme ad altre quaranta persone circa, all'aeroporto di Lampedusa, dove veniva loro richiesto di firmare un documento del quale non comprendevano il

contenuto e che, solo in seguito, scoprivano costituire provvedimento di espulsione. Il giorno stesso venivano trasferiti all'aeroporto di Palermo, dove, dopo essere stati sottoposti a procedure d'identificazione da parte di un rappresentante del consolato tunisino, venivano forzatamente fatti salire su un aereo e rimpatriati in Tunisia.

Alla Corte vengono sottoposte 3 questioni pregiudiziali.

1. La Corte è chiamata a giudicare se le condizioni materiali di permanenza nell'hotspot di Lampedusa costituiscano *trattamenti disumani e degradanti*, in violazione dell'articolo 3 della CEDU.
2. Alla Corte viene richiesto di chiarire se la condizione di privazione di libertà in cui si erano trovati i ricorrenti presso l'hotspot costituisca violazione degli articoli 5 comma 1, 2 e 4 della Convenzione, i quali rispettivamente sanciscono:
 - il principio in base al quale nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge (comma 1);
 - il diritto della persona sottoposta a privazione della libertà ad essere informata, al più presto ed in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico (comma 2);
 - il diritto della stessa a presentare ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima (comma 4).
3. La Corte viene infine chiamata a valutare se, nel caso di specie, il rimpatrio forzato dei ricorrenti costituisca un caso di espulsione collettiva vietata dell'articolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione.

Il ragionamento della Corte

La Corte ritiene innanzitutto che il ricorso non sia né infondato né inammissibile, rigettando le obiezioni del Governo italiano, che adduceva invece il mancato esaurimento dei rimedi interni da parte dei ricorrenti ed il superamento dei termini per la presentazione del ricorso alla CEDU¹.

In seguito, riprendendo la sua giurisprudenza, la Corte delinea i principi generali applicabili al trattamento delle persone private della libertà personale².

Il giudice del ricorso analizza poi i rapporti sulle condizioni del centro presentati dai ricorrenti a supporto delle loro dichiarazioni, provenienti da fonti nazionali e internazionali, sottolineando come, al contrario, il Governo italiano non abbia apportato fonti a difesa delle accuse a lui dirette³.

¹ Par. 50.

² Par. 58. *M.S.S. v. Belgium and Greece* ([GC], no. 30696/09, §§ 216-22, ECHR 2011), *Tarakhel v. Switzerland* ([GC], no. 29217/12, §§ 93-99, ECHR 2014 (extracts)) and *Khlaifia and Others v. Italy* ([GC], no. 16483/12, §§ 158-69, 15 December 2016; see also *E.K. v. Greece*, no. 73700/13, §§ 72-84, 14 January 2021).

³ Par. 59, 60, 64.

La Corte cita, in particolare, il *Rapporto sulle visite nei centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia* realizzate tra il 2016 e il 2017 dal *Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*⁴, nel quale le condizioni generali dell’hotspot di Lampedusa venivano descritte come “squallide e malandate”. Nel Rapporto, il Garante lamenta la mancanza di aree comuni e descrive stanze che arrivavano a contenere fino a 36 letti. Conferma inoltre che i migranti non venivano autorizzati a lasciare l’hotspot neanche dopo essere stati identificati. Il sovraffollamento del centro veniva denunciato inoltre dal *Rapporto del Comitato Europeo di Prevenzione contro la Tortura* al governo italiano a seguito della visita realizzata nel 2017⁵.

La sentenza riporta inoltre gli interventi dell’*Organizzazione mondiale contro la tortura*, che denuncia le gravi carenze strutturali dell’hotspot, e del *Forum Tunisino per i Diritti Economici e Sociali* (FTDES), che sottolinea i seri problemi politici e sociali presenti in Tunisia, le proteste che ne sono susseguite e le difficoltà economico-sociali dei cittadini Tunisini rimpatriati in seguito ai tentativi di lasciare il Paese⁶.

In conclusione, **la Corte riconosce che i ricorrenti avevano subito trattamenti disumani e degradanti presso l’hotspot di Lampedusa, in violazione dell’articolo 3 della CEDU**⁷, precisando inoltre che, **in ragione del carattere assoluto dell’articolo 3, le difficoltà derivanti dall’accresciuto flusso migratorio, in particolare per gli Stati posti alla frontiera esterna dell’Unione Europea, non esonerano gli Stati membri del Consiglio d’Europa dal rispetto di tale disposizione**⁸.

Sul merito della seconda questione pregiudiziale, la Corte ritiene che **l’impossibilità di lasciare legalmente l’area dell’hotspot per dieci giorni poneva i ricorrenti in una condizione di detenzione de facto priva di base giuridica chiara ed accessibile**, non sussistendo un provvedimento motivato che ne ordinasse il trattenimento e che fornisse loro informazioni sufficienti per contestare il loro stato di detenzione dinanzi ad un Tribunale.

Sulla base dell’art. 5 comma 1 lettera f) della CEDU, l’arresto o la detenzione possono essere giustificati dalla necessità d’impedire ad una persona di entrare illegalmente nel territorio oppure nel quadro di un procedimento d’espulsione o d’estradiizione. Considerato che il provvedimento di espulsione è intervenuto il 26 ottobre 2017, la Corte ha ritenuto che la situazione in esame non rientrasse nella seconda ipotesi (espulsione/estradiizione) e che solo la prima ipotesi potesse ritenersi applicabile dal 16 ottobre, data di arrivo sull’isola, al 26 ottobre. Soffermandosi sulla detenzione preventiva all’ammissione sul territorio, la Corte afferma che quest’ultima debba essere realizzata in buona fede e che le condizioni di detenzione debbano essere appropriate, ricordando che **“la misura in questione non ha ad oggetto persone che hanno commesso crimini, ma che, spesso, sono state costrette e fuggire dai loro Paesi.”**

⁴ *Rapporto sulle visite nei centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia* del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/6f1e672a7da965c06482090d4dca4f9c.pdf>.

⁵ Par. 39.

⁶ Par. 57.

⁷ Par. 67.

⁸ Par. 65.

Secondo i giudici del ricorso, a ciò deve aggiungersi che la durata massima di trattenimento presso l'hotspot non è definita da alcuna legge italiana⁹, né l'uso dell'hotspot come centro di detenzione risultava al tempo dei fatti avere fondamento giuridico nell'ordinamento giuridico italiano. In particolare, **la Corte sostiene che la legislazione italiana non indichi gli aspetti procedurali e sostanziali della detenzione presso gli hotspots, né tantomeno preveda che questi ultimi rientrino nel novero dei CIE (Centri d'Identificazione ed Espulsione)**¹⁰. La Corte riportava inoltre quanto sottolineato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ovvero che la prassi generalizzata d'impedire agli individui di lasciare gli hotspot costituisce violazione dell'articolo 13 della Costituzione italiana e dell'articolo 5 della CEDU¹¹. Il giudice del ricorso concludeva quindi confermando la **violazione degli articoli 5 (1), 2 e 4 della Convenzione**.

Sulla terza questione, la Corte ricorda che *“va considerata espulsione collettiva, come intesa dall'articolo 4 del Protocollo 4, qualsiasi misura diretta ad espellere dal territorio nazionale un gruppo di persone senza un esame accurato delle situazioni individuali”*¹². Nel caso di specie, i ricorrenti affermavano di non essere stati sentiti dalle autorità prima di firmare gli ordini. La Corte riconosceva inoltre che il testo dei provvedimenti dei primi due ricorrenti (gli altri non ne avevano ricevuto copia) risultava standardizzato e privo dell'esame delle situazioni personali.

Infine, considerato il breve lasso di tempo tra la firma dei provvedimenti da parte dei ricorrenti e la loro espulsione, oltre alla mancata comprensione di quanto stavano firmando, **la Corte ritiene che a questi ultimi sia stata negata la possibilità di ricorso effettivo avverso i provvedimenti di espulsione**¹³.

In conclusione, la Corte all'unanimità dichiara violati gli articoli 3, 5(1), 2 e 4 della Convenzione e l'articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione.

Per questi motivi, condanna l'Italia al versamento di 8.500 euro ad ogni ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e al pagamento di 4.000 euro di spese processuali.

⁹ Par. 94.

¹⁰ Par. 91.

¹¹ Par. 69.

¹² Par. 106.

¹³ Par. 113.